



COMUNE DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

(art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

Approvato con Deliberazione di C.C. n.2 del 24/01/2011

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti pag. 3**
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento “ 3**
- Art. 3 – Programmazione e previsione “ 3**
- Art. 4 – Responsabile del procedimento “ 4**
- Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva “ 4**
- Art. 6 – Assegnazione degli affidamenti in economia “ 4**
- Art. 7 – Modalità di esecuzione “ 5**
- Art. 8 – Iscrizione dei contratti – Post informazione “ 6**

Titolo II

SEZIONE A – LAVORI

- Art. 9 – Limiti di importo per i lavori “ 7**
- Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia “ 7**
- Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all'appalto “ 8**
- Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto “ 8**
- Art. 13 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo “ 9**
- Art. 14 – Lavori d'urgenza “ 10**
- Art. 15 – Lavori di somma urgenza “ 10**
- Art. 16 - Direttive in materia di interventi di somma urgenza “ 10**
- Art. 17 – Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie “ 11**
- Art. 18 – Piani di sicurezza “ 12**
- Art. 19 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione “ 12**

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 20 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi “ 13**
Art. 21 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia “ 13
Art. 22 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia “ 15
Art. 23 – Modalità di assegnazione “ 16
Art. 24 – Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni “ 17
Art. 25 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento “ 17
Art. 26 – Disposizioni speciali per i servizi legali “ 18

Titolo IV

SERVIZI TECNICI – INCARICHI PROGETTUALI

- Art. 27 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici “ 19**
Art. 28 – Presupposti per conferimenti degli incarichi “ 20
Art. 29 – Disciplina generale per il conferimento di incarichi “ 20
Art. 30 – Modalità procedurali “ 21
Art. 31 – Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro “ 22
Art. 33 – Modalità di costituzione dell'elenco di professionisti per incarichi progettuali “ 23
Art. 34 – Modalità procedurali di affidamento “ 23
Art. 33 – Affidamento incarichi sopra 100.000,00 euro “ 24

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 – Norma di rinvio “ 25**
Art. 36 – Pubblicità del regolamento “ 25
Art. 37 – Disposizioni finali “ 25
Art. 38 – Entrata in vigore “ 25

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:
 - per i lavori: art. 125, c.5, Dlgs. 12.4.2006 n.163 e disposizioni contenute nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii., che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in cottimo;
 - per le forniture e i servizi: art.125, c.9 Dlgs. 12.4.2006 n.163, disposizioni contenute nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, per quanto applicabile, e ss.mm.ii. e D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 e ss.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati

ai successivi artt. 10, 21, 22, 26 e agli artt. 27 e seguenti del Titolo IV. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

4. La normativa dettata dal presente Regolamento non si applica nei casi di acquisti da effettuarsi con l'utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni (CONSIP S.p.A.).

Articolo 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 9 per i lavori, all'art. 20 per i servizi e le forniture, all'art. 26 per i servizi legali ed agli artt. 27 e seguenti del Titolo IV per i servizi tecnici - progettuali.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34/00 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Servizio competente; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Articolo 3

Programmazione e previsione

1. Per i lavori l'Amministrazione individua nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia, avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.

Articolo 4

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Servizio, competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento o per tutti i procedimenti analoghi da effettuare, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e la dichiarazione di regolare esecuzione, salva diversa disposizione del Responsabile del

Servizio.

Per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo, nel mentre le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che, in taluni casi, non coincide con il Rup (Responsabile unico del procedimento dell'opera).

2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del Servizio competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.

3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

Articolo 5

Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile del Servizio competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel PEG o in altri documenti programmatici.

2. Per i lavori in economia, quando vi sia l'approvazione del progetto, il ricorso alla modalità realizzativa dell'economia è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

3. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà resa disponibile dal Responsabile del Servizio competente, a mezzo determina dirigenziale, sui corrispondenti capitoli degli stanziamenti indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.

4. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

5. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile del procedimento sottoporrà all'approvazione del Responsabile del Servizio competente una perizia suppletiva e di variante, da elaborare nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Articolo 6

Assegnazione degli affidamenti in economia

1. L'assegnazione degli affidamenti in economia avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,

parità di trattamento, previa consultazione di operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante e secondo le modalità ed i termini previsti nel presente Regolamento.

2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici eventualmente tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi, qualora istituiti, sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno semestrale.

3. La scelta del contraente avviene, in uno dei seguenti modi:
- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
4. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Responsabile del Servizio competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
5. I soggetti e le imprese prescelte per la presentazione di offerte sono invitate a presentare offerte o preventivi con lettera di invito a mezzo raccomandata a.r., con termine di ricezione di volta in volta fissato dal Rup, secondo l'importo degli affidamenti e della complessità della prestazione, e comunque non superiore a ventuno (21) giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione, che deve essere contestuale per tutti i soggetti e le imprese da invitare, o nei casi di estrema urgenza anche mediante altro atto (telegramma, telefax, e-mail, ecc.).
6. Gli affidamenti in economia avverrà a mezzo determina e consequenziale contratto, entrambi sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente, che procederà anche all'esame ed alla scelta delle offerte. Non si procederà alla stipula contrattuale per affidamenti fino a 10.000,00 euro, IVA esclusa; in tal caso con la sottoscrizione del "verbale di consegna" l'affidatario dichiarerà di accettare tutte le condizioni previste dagli atti tecnici ed amministrativi alla base dell'affidamento.
7. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
8. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 7

Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
- a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
 - b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste

in contratto, previa contestazione degli addebiti mossi all'impresa medesima da parte del Responsabile del Servizio su richiesta dello stesso Rup.

5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Responsabile del Servizio competente, su richiesta del Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Articolo 8

Iscrizione dei contratti - Post-informazione

1. I contratti per le spese in economia, sono iscritti nella Raccolta dei contratti e soggetti a repertoriatura.

2. Gli affidamenti di lavori pubblici tramite cottimo sono soggetti, ai sensi dell'art. 144, comma 4, del D.P.R. 554/99, a post-informazione mediante pubblicazione nell'Albo pretorio della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari e comunicazione all'Osservatorio secondo le modalità previste dallo stesso Osservatorio. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.

3. Per i servizi e le forniture si considera adeguata misura di pubblicizzazione l'iscrizione del contratto nella Raccolta di cui al primo comma del presente articolo, in quanto registro consultabile da chi abbia interesse.

Titolo II

SEZIONE A – LAVORI

Articolo 9

Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000,00 euro; per i lavori di manutenzione privi del carattere dell'imprevedibilità sono consentiti fino a 100.000 euro.

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

4. Eventuali costi relativi alla sicurezza, inerenti i lavori in economia, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., concorrono alla determinazione dei limiti di importo, previsti dal presente Regolamento.

Articolo 10

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in

economia gli interventi, di seguito specificati:

A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del d.lgs. 163/2006.

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa e non esaustiva: sede comunale - sedi comunali distaccate – sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali – ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa e non esaustiva: strade, aree e piazze comunali - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione pubblica - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico – in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati e per importi non superiori a 100.000 euro, prescindendo entro tale importo dalla condizione di imprevedibilità.

C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.

E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

- a) scavi;
- b) demolizioni;
- c) prove penetrometriche;
- d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
- e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
- f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Articolo 11

Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

- a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000,00 euro, disciplinati dall'art. 153 del D.P.R. 554/99;
- b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi

nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 17 e 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99.

L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento e dal Regolamento dei contratti, se sussiste;

c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 44, comma 3 lett. b), del D.P.R. 554/99; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000,00 euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 152, comma 2, del D.P.R. 554/99; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Articolo 12

Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.

3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, ricercando i migliori prezzi di mercato, previa adeguata indagine, previa determina del Responsabile del Servizio competente. Non si darà corso all'indagine di mercato nel caso in cui la specialità o l'urgenza del lavoro o delle provviste sia tale da rendere necessario il ricorso a una determinata ditta o impresa, ovvero, nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a 5.000,00 euro IVA esclusa, nel qual caso è possibile provvedere all'acquisto o al noleggio ricorrendo ad una determinata ditta o impresa.

4. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta saranno effettuati direttamente ai fornitori a mezzo di mandati di pagamento, emessi dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, dopo la stipula di appositi contratti sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente e susseguente determina sempre del Responsabile del Servizio competente di liquidazione, sulla base di regolari fatture presentate dai creditori e vistate dal Rup per avvenuta prestazione.

Non si procederà a stipula contrattuale nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a 5.000,00 euro IVA esclusa.

5. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

6. L'affidamento dei lavori di cui al presente articolo avviene con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione e previa determina

del Responsabile del Servizio competente di impegno della spesa.

Articolo 13

Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 10, il Responsabile del Servizio attiva a mezzo determina la procedura di affidamento da esperirsi secondo quanto previsto al successivo comma 3 e procede sempre a mezzo determina all'affidamento ad idonea impresa.

2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare:

a) per l'importo dei lavori pari superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, IVA esclusa, da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e seguenti del D.P.R. n. 554/99;

b) per l'importo dei lavori inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo, l'elenco dei prezzi unitari, il quadro economico dell'intervento ed il foglio di patti e condizioni riportante tra l'altro:

- le condizioni di esecuzione;
- il termine per darli compiuti;
- le garanzie a favore del Comune;
- il modo di pagamento;
- le penalità da applicare per l'eventuale ritardo nel termine di esecuzione di lavori;
- le cause di risoluzione e recesso del contratto di cottimo per inadempimenti e gravi ritardi.

3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è:

a) pari superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, IVA esclusa, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c. 8 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 6, comma 1 del presente regolamento;

b) superiore a 15.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, si procede esperendo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

c) fino a 15.000,00 euro, IVA esclusa ed al netto della miglioria di cui al successivo comma da applicarsi all'importo preventivato, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione e previa determina del Responsabile del Servizio competente di impegno della spesa.

4. Per gli affidamenti di cui al precedente comma 3, lett. c) la miglioria da applicarsi all'importo preventivato è:

- fino a €. 5.000,00: 10%;
- fino a €. 10.000,00: 15%;
- fino a €. 20.000,00: 20%

5. Nella procedura di confronto concorrenziale alle ditte prescelte sarà inviata a mezzo raccomandata a.r. apposita lettera di invito contenente i termini e le modalità per la presentazione di offerta, con allegata secondo i casi la documentazione prevista al precedente comma 2.

Articolo 14

Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è

determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile del Servizio competente. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 15

Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 136, comma 5, del D.P.R. 554/99.

4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Servizio competente che controfirma la perizia e provvede con apposita determina ad approvare i lavori e ad assicurare la copertura finanziaria della spesa.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Articolo 16

Direttive in materia di interventi di somma urgenza

1. In ottemperanza al deliberato di G.C. n. 157 del 09.11.2010, sono disposte le seguenti direttive in materia di interventi di somma urgenza:

a) Il tecnico che interviene in casi di somma urgenza dovrà valutare e riportare nel relativo verbale, lo stato di gravità ed imminenza del pregiudizio alla incolumità pubblica, descrivendone compiutamente il carattere di assolutezza ed incontrovertibilità della situazione;

b) Il tecnico potrà quindi disporre interventi tesi esclusivamente a scongiurare il pericolo di danno (es. crolli) per la pubblica incolumità ovvero per l'igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

c) Il tecnico nei casi di pericolo di crollo degli edifici, assicuratosi del loro sgombero e dell'inottemperanza dei proprietari all'esecuzione dei lavori, dovrà limitarsi, ove possibile dal punto di vista tecnico, agli interventi per la messa in sicurezza dell'immobile a salvaguardia della pubblica incolumità senza effettuare interventi sulla proprietà privata non necessari allo scopo;

d) Il tecnico, in tutti i casi in cui interviene, di fronte alla possibilità di attuare più soluzioni tra loro alternative e, producenti, sotto il profilo tecnico il medesimo risultato dell'eliminazione

dello stato di pericolo per la pubblica incolumità, dovrà attivare quella economicamente più conveniente per l'Ente, assicurando il rispetto del criterio di rotazione tra le ditte affidatarie;

e) Il tecnico trasmetterà gli atti tecnici adottati (perizia giustificativa, verbale di somma urgenza, etc.) al Dirigente del settore competente, il quale riscontrata la validità tecnica della soluzione adottata e mirata alla esclusiva eliminazione dello stato di pericolo, nonché la convenienza economica per l'Ente, approva i lavori ed assicura la copertura della spesa;

f) Il Dirigente, contestualmente alla trasmissione della propria determina di approvazione al settore Finanze per il competente visto, ne trasmetterà una copia all'Organismo Indipendente di Valutazione Comunale previsto dal D. Lgs. n. 150/2009.

Articolo 17

Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia.
2. L'esecutore del contratto di cottimo è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di affidamento con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'[articolo 75, comma 7](#).
La costituzione della polizza non è dovuta quando il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando l'importo contrattuale dei lavori non è superiore a 15.000,00 euro IVA esclusa; in entrambi i casi previa approvazione del certificato di regolare esecuzione; tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
3. Per i lavori in economia di importo fino a 15.000,00 euro si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
4. Per i lavori in economia di importo fino a 200.000,00 si prescinde dalla richiesta di fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento.
6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Articoli 18

Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 19

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la

tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP., con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000,00 Euro.

2. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Articolo 20

Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. La presente sezione "B" disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia è:

a) per importi pari superiori a 20.000,00 euro e fino alla soglia di cui al comma 9 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., IVA esclusa, si procede a mezzo cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

b) per importi pari o superiori a 10.000,00 euro e inferiori a 20.000,00 euro, IVA esclusa, si procede a mezzo cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

c) per importi fino a 10.000,00 euro, al netto della migliororia del 10% ed IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione e previa determina del Responsabile del Servizio competente di impegno della spesa.

3. Il Responsabile del Servizio competente ha facoltà di procedere ad affidamento diretto anche nei seguenti casi:

a) nei casi previsti dall'art. 57 del D.lgs. 163/2006;

b) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 20/8/2001 n. 384.

4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione, di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

5. Il provvedimento di affidamento diretto in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.

6. Per l'acquisizione dei beni e servizi il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384, si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato e prezzi pagati da altri Enti a fini di orientamento nella determinazione dei prezzi-base di trattativa, nella valutazione della congruità o dell'anomalia dei prezzi in sede di offerta.

7. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile del Servizio competente deve

verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti; in caso affermativo, trasmette l'atto di adesione all'acquisto.

Articolo 21

Tipologia delle forniture eseguibili in economia

1. Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:

- a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole materne, elementari, medie; tende, masserizie e arredi per sistemazioni provvisorie in caso di calamità o altre somme urgenze;
- b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc...) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, ecc...);
- c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- d) Acquisto, noleggio e leasing, riparazione e manutenzione, ricovero presso autorimesse, di autovetture e di automezzi in genere in dotazione ai servizi comunali;
- e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
- f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
- g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;
- i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, gli impianti e i servizi comunali;
- j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienicosanitari, ambientali, cimiteriali; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- n) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
- q) Forniture di utensileria e ferramenta;
- r) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- s) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;

- t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- u) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
- v) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
- w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- x) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c. 10 Dlgs. 163/2006:
 - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- aa) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- bb) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli in genere;
- cc) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

Articoli 22

Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
 - a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 21;
 - b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
 - c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
 - d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
 - e) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;
 - f) Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
 - g) Urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
 - h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali,

non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;

- i) Assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
- j) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
- k) Servizi video-fotografici;
- l) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
- m) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale o non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
- n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 21 lett. r), v), w);
- o) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
- p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- q) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
- r) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
- s) Servizi di espurgo;
- t) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2 dell'allegato "A" al D.P.R. 25/1/2000 n. 34;
- u) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
 - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- v) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
- w) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
- x) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
- y) Ogni altro servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale o non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso.

Articolo 23

Modalità di assegnazione

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Responsabile del Servizio attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito.
2. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'Albo Ditte, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nel medesimo articolo.

3. L'invito deve contenere le indicazioni sulle caratteristiche della prestazione (l'oggetto, il prezzobase, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e sullo svolgimento del confronto concorrenziale (modalità di presentazione dell'offerta o preventivo, di informazione sull'esito della gara e di perfezionamento del contratto; criterio di aggiudicazione).
4. La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.
5. Nei limiti di importo che consentono la trattativa privata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati nella pratica, con data e sua sottoscrizione.
6. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
7. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Responsabile del Servizio competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

Articolo 24

Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Responsabile del Servizio competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penalità, in conseguenza di

inadempienza o ritardo il Responsabile del Servizio competente può irrogare penalità per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.

8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Responsabile del Servizio competente.

Articolo 25

Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui al precedente art. 23, comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Non si procederà a stipula contrattuale nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a 10.000,00 euro IVA esclusa.
5. Entro 30 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica o, quando necessario, il certificato di collaudo.
6. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384, quando sia necessario il collaudo, esso di norma è eseguito da dipendente nominato dal Responsabile del Servizio competente; il collaudo non può essere effettuato da dipendente che abbia partecipato al procedimento di acquisizione del bene o del servizio.
7. Per importi inferiori a 10.000,00 euro non è necessario il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso il Servizio Bilancio.

Articolo 26

Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 100.000,00 euro; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/06).
2. In deroga alla competenza di cui all'art. 3, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato previa indirizzo della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;

- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico che deve recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico.

TITOLO IV

SERVIZI TECNICI - INCARICHI PROGETTUALI

Articolo 27

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono incarichi professionali tecnici finalizzati alla realizzazione di opere o lavori pubblici, come di seguito specificati:
 - a) di progettazione;
 - b) di direzione lavori;
 - c) di collaudo;
 - d) di supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile del Settore Tecnico e/o del Responsabile del procedimento;
2. Si intendono compresi nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) e b) i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché le attività tecniche in qualunque modo connesse alla progettazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di servizi tecnici:
 - "Attività di progettazione e direzione lavori (compreso eventualmente il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per opere impiantistiche in edifici pubblici – impianti elettrici, termici, meccanici e cablatura”;
 - "Attività di coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione ai sensi della legge 494/1996 e s.m. e i.”;
 - "Attività di consulenza/assistenza per miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori del Comune di Portofino sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m. e i.”;
 - "Attività di rilievo topografico, rilievi dei manufatti, frazionamenti, verifiche catastali, inventario di beni immobili di proprietà pubblica, studi a supporto di elaborazioni cartografiche, catastali computerizzati e pratiche catastali in genere”;
 - "Attività di rilevamento topografico per la modellazione del territorio, planoaltimetrici, sezioni morfologiche, piani quotati, profili longitudinali ecc.. di supporto a studi geologici, geomorfologici, idrografici ecc.”;
 - "Analisi, studi, perizie e indagini geologiche, geomorfologiche e geotecniche, idrauliche connesse ad opere pubbliche, monitoraggio di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, studi costieri e/o idraulici e/o ambientali, e relative pratiche presso gli enti competenti, progettazione di interventi di difesa del suolo e di contenimento del dissesto”;
 - "Attività di progettazione connessa all'ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere per opere pubbliche e locali interessati da attività di interesse pubblico di proprietà pubblica”;
 - "Progettazione e D.L. (compresi adempimenti ex D. Lgs. n.494/96 in fase di progetto ed

esecuzione) di opere pubbliche”;

- “Attività di progettazione e direzione lavori per interventi da eseguirsi su beni vincolati (di competenza degli Architetti, e per quanto riguarda le opere strutturali anche di competenza degli Ingegneri), ai sensi del Codice Urbani (Parte seconda)”;

- “Analisi, studi, elaborazioni di piani propedeutici per la realizzazione di opere pubbliche” tra cui:

- redazione dei piani particellari di esproprio;
- esecuzione dello studio di impatto ambientale;
- redazione studi di fattibilità;
- redazione di studi organici di insieme;
- redazione di relazioni paesistiche.

- “Attività di progettazione settore agronomia e foreste, agronomia naturalistica, viticoltura, fauna, habitat faunistici”;

- “Attività di progettazione per opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, ingegneria ambientale, architettura del paesaggio”;

- “Attività di studio e progettazione rivolta al settore biologico in ambiente marino e terrestre, fitogeografia, ecologia vegetale, biologia marina, ittiologia”;

- “Attività di progettazione d’interni, anche per immobili di interesse storico ambientale”;

- “Attività di consulenza/assistenza legale in ordine a problematiche di diritto urbanistico”;

- “Attività di consulenza/assistenza per attività in materia di pubblica illuminazione ed adeguamento degli impianti alla normativa vigente”;

- “Attività di progettazione inerenti la redazione di varianti al P.R.G./P.U.C. vigente e/o adottato, Piani Particolareggiati, SUA o altri atti di pianificazione in genere”;

- “Attività di consulenza/assistenza in materia edilizia, urbanistica, ambientale”;

- “Attività di progettazioni specialistiche (architettonica, impianti, strutture ecc.)”. Si intendono compresi nella fattispecie di cui al comma 1 lett. c) gli incarichi per il:

- collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione;
- collaudo in corso d’opera;
- collaudo statico delle strutture;
- collaudo amministrativo;
- altri tipi di collaudo.

Articolo 28

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Sulla base degli interventi da realizzare inseriti nei programmi dell’Amministrazione sono individuate le attività necessarie per l’attuazione dei medesimi da affidare a professionisti esterni.

2. Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 30 del presente regolamento, a professionisti esterni all’organico dell’Amministrazione, nel caso ricorra almeno una delle sotto specificate ipotesi accertate da parte del responsabile del procedimento:

- Carenza in organico di personale tecnico, che comporta l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione;

- Difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto di carattere tecnico;

- Lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica e ambientale;

- Necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, anche in parte non presente nell’Ente.

Articolo 29

Disciplina generale per il conferimento di incarichi

1. L'affidamento di incarichi avverrà, sulla base dei presupposti individuati all'articolo precedente ed in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie, mediante procedure disciplinate dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori e connessi possono essere conferiti a professionisti esterni, purché non sussistano a loro carico le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 52 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, alle figure elencate nell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli incarichi di collaudo possono essere conferiti a professionisti esterni, sempre qualora non sussistano a loro carico le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi, previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 52 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e non si trovino in alcuna delle situazioni previste dall'art. 188 c. 4 e 12.
4. I professionisti singoli, quelli associati, riuniti o costituenti le società, nonché coloro che vengano indicati dalle società di ingegneria o dai consorzi stabili, quali incaricati dello svolgimento dei servizi da affidare devono obbligatoriamente essere in possesso:
 - di titolo di studio adeguato all'incarico;
 - dell'iscrizione al relativo Collegio o Ordine professionale;
 - di ulteriori e specifici requisiti eventualmente previsti per legge (quali ad esempio quelli richiesti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. per gli incarichi di coordinatore in materia di sicurezza);
 - della regolarità contributiva.
5. I raggruppamenti temporanei di professionisti singoli o associati o di società di professionisti devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione (cd. "giovane professionista").
6. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Articolo 30

Modalità procedurali

1. Il procedimento amministrativo per l'affidamento degli incarichi ha inizio con la determinazione a contrattare, prevista e disciplinata dall'art. 192 del D.Lgs 267/2000.
2. La Determinazione a contrattare è adottata dal Responsabile del Servizio competente per materia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo e deve specificare:
 - i presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, con riferimento al fine che con l'incarico si intende perseguire e l'impossibilità di farvi fronte con personale in servizio;
 - l'oggetto del contratto;
 - le modalità di scelta del soggetto da incaricare e le ragioni che ne sono alla base;
 - la prenotazione, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

• deve approvare apposito schema di convenzione o disciplinare di incarico o articolato in cui dovranno essere dettagliatamente individuati:

- l'oggetto dell'incarico;
- i risultati da conseguire nell'espletamento dello stesso, le modalità ed i tempi di verifica dei medesimi;
- la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati;
- i termini iniziale e finale per l'espletamento dell'incarico;
- i compensi da corrispondere, da adeguare al momento della stipula del relativo contratto in virtù delle risultanze di gara ed i termini per i pagamenti;
- le penalità;
- le cause e le formalità per l'anticipata risoluzione del contratto;
- le modalità di collegamento funzionale dell'incaricato con le strutture burocratiche dell'Ente;
- le polizze assicurative.

3. In esecuzione di quanto previsto nella determinazione a contrattare, il Responsabile del Servizio competente attiverà le procedure comparative, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione. I bandi di gara e/o gli inviti dovranno necessariamente contenere indicazioni circa l'oggetto della prestazione, le modalità di esecuzione e di pagamento, l'indicazione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatario di assoggettarsi alle condizioni previste nella determinazione a contrattare e nello schema di convenzione o di disciplinare di incarico o articolato predisposti dall'ufficio competente, nonché i criteri e le modalità di valutazione e ponderazione delle offerte o candidature rimesse.

4. In ragione della rilevanza ratione materia e dell'elemento personale e conseguentemente dell'esperienza e delle capacità tecniche possedute, di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltre che del prezzo proposto in relazione al progetto/studio richiesto, dell'esperienza acquisita nel settore di interesse e del merito tecnico risultanti dal curriculum professionale del candidato, nonché delle modalità di espletamento dell'incarico (es. tempi) o di altri parametri stabiliti dal Responsabile del procedimento. Si potrà tuttavia procedere all'affidamento col criterio del prezzo più basso offerto per prestazioni di non eccessiva difficoltà tecnica.

5. La fase dell'esame e della valutazione delle offerte sarà condotta, nel caso di affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da una Commissione composta da tre soggetti, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la cui presidenza è assegnata al Responsabile del Servizio competente e, nel caso di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, dal Responsabile del Servizio competente che ha adottato la determinazione a contrattare, coadiuvato da personale amministrativo di supporto. Tutte le operazioni svolte dovranno essere riportate in apposito verbale, che, debitamente sottoscritto, assume il valore di aggiudicazione provvisoria.

6. Effettuati i controlli e le verifiche previste dalla normativa, il Responsabile del Servizio competente procede con apposita determinazione, opportunamente motivata sulla base di valutazioni tecniche oggettivamente riscontrabili, all'affidamento dell'incarico e all'impegno della spesa occorrente.

7. L'avvenuto affidamento dovrà essere reso pubblico, con le modalità stabilite nel D.Lgs. 163/2006 e comunque mediante indicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente e sarà registrato sugli Elenchi di cui all'art. 32 visionabili, nel rispetto delle norme previste a tutela della privacy.

Articolo 31

Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro

1. Per l'attività contrattuale in economia dei servizi tecnici per le prestazioni di importo inferiore a

20.000,00 euro, al netto della miglioria di cui al successivo comma ed IVA esclusa, nell'ambito del combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 è ammesso l'affidamento diretto a professionisti esterni inseriti in apposito elenco disciplinato dal successivo articolo 32 o, in mancanza, individuati attraverso i rispettivi Albi Professionali, il tutto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e dell'esperienza e delle capacità tecniche possedute nella materia oggetto di affidamento.

2. L'importo dell'affidamento di cui al precedente comma, è soggetto alle seguenti percentuali di miglioria:

- 5% per importo fino a 5.000,00 euro;
- 10% per importo superiore a 5.000,00 e fino a 10.000,00 euro;
- 15% per importo superiore a 10.000,00 e fino a 15.000,00 euro;
- 20% per importo superiore a 15.000,00 e inferiore a 20.000,00 euro.

3. Per l'attività contrattuale in economia dei servizi tecnici per le prestazioni di importo pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro, IVA esclusa, si procederà secondo le modalità procedurali di affidamento previste al precedente articolo 30 comma 4 mediante una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora siano stati istituiti gli appositi elenchi di cui al successivo art. 37 dovranno essere invitati almeno 5 concorrenti scelti tra quelli presenti nell'elenco, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
- b) qualora non siano stati istituiti gli appositi elenchi di cui al successivo art. 37 dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune apposito Avviso ed a scelta su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Articolo 32

Modalità di costituzione dell' elenco di professionisti per incarichi progettuali

1. Ai fini dell'invito e/o individuazione dei soggetti a cui affidare gli incarichi tecnici, l'Amministrazione Comunale potrà istituire apposito elenco disciplinato dal presente articolo.

2. L'elenco di cui al precedente comma è aggiornato semestralmente, previa avviso da pubblicarsi con le modalità previste al successivo comma 4.

3. L' elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi professionali tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere o di lavori pubblici, sarà tenuto a cura del Settore Tecnico Comunale.

4. Gli elenchi sono formati sulla base delle domande di iscrizione presentate a seguito di appositi avvisi pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed eventualmente, a scelta del Comune, su quotidiani.

5. Gli avvisi di cui al comma precedente contengono l'indicazione delle modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione e dei requisiti che gli interessati devono possedere per poter essere inseriti negli elenchi.

6. L'istituzione dell'elenco avverrà con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, previo esame delle domande presentate e verifica del possesso dei requisiti.

7. I soggetti iscritti negli elenchi sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini del presente Regolamento.

8. Si procederà d'ufficio, con Atto del Responsabile del Settore Tecnico, debitamente motivato, alla cancellazione degli iscritti, nei seguenti casi:

- cessazione di attività;
- perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione degli elenchi;
- gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati.

9. Qualora l'Elenco sia stato istituito, l'iscrizione nello stesso è di norma condizione necessaria per

partecipare alle selezioni per l'affidamento di incarichi di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 Euro IVA esclusa, nonché utilizzato da parte del responsabile del procedimento anche per l'affidamento di incarichi di importo stimato inferiore a 20.000 euro.

Articolo 33

Modalità procedurali di affidamento

1. Il Responsabile del Settore Tecnico competente è tenuto, nel rispetto delle modalità procedurali di cui all'art. 30 e di quanto stabilito all'art. 31, ad esperire apposita procedura selettiva, invitando contemporaneamente a rimettere offerta, entro il termine prestabilito, almeno cinque soggetti iscritti negli elenchi di cui sopra ed individuati con criteri di rotazione nell'ambito delle attività per cui è stata richiesta l'iscrizione, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3. La rotazione avverrà, in relazione alla tipologia di prestazione richiesta, nell'ambito del gruppo di attività corrispondente in cui si articolano gli elenchi e terrà conto delle caratteristiche professionali risultanti dal curriculum presentato. In considerazione della tipologia di prestazione necessaria, ai professionisti individuati dovranno essere richiesti la presentazione di un'offerta in relazione al progetto/studio da affidare e l'invio del curriculum vitae dettagliato ed aggiornato. L'aggiudicazione avverrà, di norma, sia con il criterio del prezzo più basso, sia con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'invito a presentare offerta dovrà precisare, in relazione all'incarico da affidare, i criteri e i parametri di valutazione dell'offerta che, di regola, dovrà essere determinata in base ai seguenti valori:

- prezzo in relazione alle caratteristiche del progetto/studio;
- esperienza e merito tecnico desunti dal curriculum vitae;
- tempi e modalità metodologiche utilizzate per l'espletamento dell'incarico.

Il Responsabile del Settore Tecnico potrà stabilire, con riferimento allo specifico incarico valori aggiuntivi e/o diversi per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per prestazioni di non eccessiva difficoltà tecnica, si potrà procedere all'affidamento col criterio del prezzo più basso offerto.

I soggetti invitati e non incaricati concorreranno ai fini dei successivi affidamenti.

L'incarico verrà conferito con apposita convenzione /disciplinare avente i contenuti di cui al precedente art. 29.

2. Qualora gli elenchi non rechino nominativi in numero sufficiente, oppure non comprendano una tipologia di attività adeguata al fabbisogno specifico, si potrà procedere alla negoziazione in deroga a quanto sopra, fermo restando quanto previsto all'art. 30. La deroga ai criteri sopra individuati sarà inoltre ammessa per particolari esigenze tecnico-operative o per ragioni di convenienza economica espressamente indicate in relazione all'incarico da conferire, fermo restando l'obbligo di motivazione che dia conto dell'iter logico giuridico seguito a garanzia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità oltre che di buona amministrazione.

3. In caso di prestazioni di importo inferiore ad Euro 100.000,00, di tipo, importanza o difficoltà particolari o, qualora sussistano esigenze che non possano essere soddisfatte con l'utilizzo dell'elenco di cui sopra, il Responsabile può, adeguatamente motivando, indire apposito avviso di selezione aperto a tutti gli interessati, fermo restando anche in questo caso il principio stabilito all'art. 30, in ordine ai criteri di aggiudicazione dell'incarico.

Articolo 34

Affidamento incarichi sopra 100.000,00 euro

1. Gli incarichi di importo stimato compreso tra 100.000,00 euro e l'importo di cui alla soglia comunitaria, IVA esclusa, vengono affidati con procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II titolo II (Contratti sotto soglia comunitaria) del D.Lgs 163/2006, salvo quanto previsto dal presente atto.
2. Gli incarichi di importo stimato pari o superiore all'importo di cui alla soglia comunitaria vengono affidati a mezzo di procedura ristretta, di procedura aperta o di procedura negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II titolo I (Contratti di rilevanza soglia comunitaria) del D.lgs 163/2006.
3. L'affidamento di incarichi a mezzo di procedura negoziata è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di cui agli artt 56 e 57 del D.lgs. 163/2006.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti di lavori, servizi, forniture, beni e di contratti di lavoro autonomo e ai regolamenti comunali in materia.

Articolo 36

Pubblicità del regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque eseguono lavori o provviste in economia, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
2. Altra copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Di esso dovrà essere fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Articolo 37

Disposizioni finali

1. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento comunali sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.

Articolo 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.